

Palermo, 27 giugno 2018

**Alla c.a. del Sindaco Leoluca Orlando**

*gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it*

**Oggetto: Omessa nomina del Consiglio di Amministrazione della partecipata R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.P.A. Diffida ad adempiere.**

Sig. Sindaco,

premessi che:

- in data 27 giugno 2017, con determina n. 66 del 27/06/2017, si è insediata la nuova Giunta Comunale del Comune di Palermo;
- tale evento, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della RAP S.p.A., costituisce una causa di decadenza degli amministratori di tale società partecipata, i quali, per espressa previsione del medesimo articolo, sono rimasti in carica, in regime di *prorogatio*, per ulteriori 90 (novanta) giorni, decorrenti da tale insediamento;
- tale regime di *prorogatio* si è definitivamente concluso in data 25 settembre 2017;
- è peraltro decorso, inutilmente, il termine di c.d. *prorogatio* speciale di 45 (quarantacinque) giorni previsto dal d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli Organi amministrativi) come espressamente richiamato dall'art. 11 comma 15 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in Materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.);
- il 21 maggio il Collegio Sindacale con nota trasmessa a tutti i dirigenti e con oggetto "Rappresentanza Legale" rammentava a tutti i dirigenti che, "a seguito di decadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, a far data 26/09/2017, la RAP S.P.A. risulta priva di Rappresentante Legale e di datore di lavoro, come si evince da visura camerale e che pertanto per quanto sopra diffida i dirigenti tutti a fornire diverse indicazioni ai soggetti che verranno per ragioni di ufficio";
- in data 5 giugno 2018 in ragione di quanto disposto dal vigente art. 2386 c.c., e in obbedienza a quanto disposto dal V comma del citato art. 2386 c.c., il Collegio Sindacale ha convocato ulteriore Assemblea Ordinaria dei Soci, con ordine del giorno "Nomina dell'organo amministrativo (CDA)" che non ha dato nessun esito;
- che a tutt'oggi né il Comune di Palermo nella sua qualità di socio unico della partecipata R.A.P. S.p.A. né alcuno degli organi societari competenti ha provveduto alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione in violazione delle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica;
- che a causa della persistente inerzia sia del Comune di Palermo nella qualità di Socio Unico della RAP S.p.A. sia degli altri competenti organi della società partecipata, la RAP S.p.A. è di fatto

rimasta priva di Rappresentante Legale ed ha operato - per oltre un anno - in assenza dell'organo amministrativo titolare del potere di gestione con gravi ricadute sul suo regolare funzionamento;

- in data 28 maggio 2018, il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle ha, peraltro, formulato un'apposita interrogazione con richiesta di risposta scritta al Sindaco di Palermo avente ad oggetto "Nomina CDA della azienda partecipata R.A.P RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A" ad oggi rimasta inevasa.

Considerato che:

- ai sensi delle disposizioni sopra richiamate (cfr. art. 11, comma 15, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444) "1. decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva" (cfr., in particolare l'art. 6 d.l. 16 maggio 1994, n. 293 rubricato "Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità");
- l'inerzia del Comune di Palermo nella qualità di Socio Unico (titolare come tale di un "controllo analogo" sulla società partecipata c.d. "in house providing") e degli organi societari competenti della RAP S.p.A., pure rimasti inadempienti nella vicenda in parola, è certamente idonea a cagionare un grave danno al patrimonio dell'ente e quindi alla collettività, oltre ad essere fonte di responsabilità di natura civile, amministrativa-contabile e penale dei soggetti competenti rimasti inadempienti all'obbligo di ricostituzione degli organi amministrativi e di controllo cessati definitivamente dalla carica lo scorso 25 settembre 2017.

**Tutto ciò premesso e considerato, si diffida il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, n. q. di Socio Unico della partecipata R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A, a provvedere con la massima urgenza, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 50 del TUEL e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, a nominare il Consiglio di Amministrazione della partecipata R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A. adottando ogni più opportuno atto dovuto a tal fine.**

Si chiede di informare gli scriventi, nell'ottica di una leale cooperazione istituzionale, sullo stato di avanzamento della vicenda.

Corre l'obbligo, infine, di avvertire che in caso di ulteriore ingiustificata inerzia del Comune di Palermo, n.q. di socio unico della partecipata a capitale interamente pubblico R.A.P. S.p.A, verso gli specifici obblighi previsti dalla legge posti a fondamento della presente diffida, si valuterà di procedere in sede civile, contabile e penale (ex art. 328 c.p.), sussistendone i presupposti di legge, al fine di far accertare le singole responsabilità dei soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella vicenda de qua.